Giunta Regionale della Campania

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 4 maggio 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 168 della medesima legge.

Legge Regionale 14 aprile 1987, n. 25.

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987 - Il provvedimento»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1987, il bilancio per l'anno finanziario 1987, secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 7.

Articolo 2

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania. Napoli, 14 aprile 1987

Fantini